



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Mauro Martinelli,

Presidente relatore ed estensore

Dr.ssa Luisa Bettio

Giudice

Dr.ssa Pierangela Congiu,

Giudice

nella causa rubricata sub n. **10/2018** R.G. Conc., ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che il Commissario ha segnalato il mancato adempimento degli obblighi informativi nel termine perentorio assegnato dal Tribunale;

richiamato il principio giurisprudenziale già espresso dal Tribunale nel decreto del 23 giugno 2016 (consultabile su www.ilcaso.it: “Rileva il Tribunale come gli obblighi informativi, funzionali al controllo da parte del Tribunale e del Commissario giudiziale durante la c.d. fase in bianco, sono essenziali, per non dire connaturati alla struttura della procedura perché rappresentano il contraltare degli effetti protettivi di cui all’art. 168 l.f. Ne deriva che la omissione degli adempimenti imposti dal Tribunale implica ex se la dichiarazione di inammissibilità della procedura concordataria, senza alcuna possibilità di surroga o sanatoria tardiva, come evidenziato anche dalla dottrina che si è occupata ex professo del tema. La constatazione giuridica è suffragata dalla previsione dell’art. 161, VIII comma l.f. che obbliga al deposito di una relazione mensile sulla situazione finanziaria dell’impresa oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese: la necessaria informazione anche di tutti i creditori e la trasparenza del comportamento dell’imprenditore rappresentano i pilastri dell’istituto protettivo e la violazione di tali obblighi determina la inammissibilità della procedura. Né pare rilevante accertare che durante il periodo “in bianco” non oggetto di informativa non siano stati posti in essere atti lesivi delle ragioni creditorie, posto che tali condotte rileverebbero già di per sé ai fini della revoca ai sensi del VI comma dell’art. 161 della legge fallimentare, oltre che sul piano penale. L’obbligo informativo rileva di per sé; diversamente l’art. 161, VIII comma l.f. non avrebbe richiamato la sanzione dell’art. 162 l.f. in difetto di un pregiudizio per i creditori. Si osserva, in ogni caso, che - pur riconoscendo il Tribunale natura perentoria al termine per la funzione dispiiegata - anche accedendo alla tesi della parte ricorrente - che afferma la natura ordinatoria del termine assegnato dal Tribunale - non si perverrebbe a difformi conclusioni, essendo del tutto condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la scadenza del termine ordinatorio, rispetto al quale non sia stata chiesta la proroga, determina comunque la decadenza (cfr. ex multis, Cass., 19 gennaio 2005 n. 1064);

considerato che all’udienza fissata, ai sensi dell’art. 162 l.f., il Commissario ha evidenziato come il tardivo deposito della relazione informativa fosse comunque privo di documentazione allegata suffragante le mere asserzioni della parte, mentre la ricorrente ha



chiesto di essere rimessa in termini richiamando la memoria depositata il 13 settembre 2018;

considerato come l'istanza di rimessione sia priva di giustificazione causale sulla mancanza di contenuto dei documenti depositati;

dato atto che al procedimento sono riunite due procedure prefallimentari n. 68/2018 e n. 137/19 R.G. Pref.;

visti gli artt. 161, VIII comma e 162, II comma l.f.

P.Q.M.

A) DICHIARA l'inammissibilità del concordato presentato dalla "Prometal s.r.l.", con sede a Rovigo, via C. Battisti n. 19 (C.F. 02829060249);

B) FISSA per la trattazione delle procedure prefallimentari riunite l'udienza del **9 ottobre 2018 alle ore 10.30**.

Si comunichi alla parte, al Commissario, ai creditori-ricorrenti delle procedure prefallimentari riunite al Pubblico Ministero.

Rovigo, 26/09/2018

Il Presidente

